



Comune di Ome

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Delibera del 28/11/2024 Numero 25

Oggetto:	RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, ESERCIZIO 2024
-----------------	---

Il giorno **ventotto Novembre duemilaventiquattro** alle ore **20:30**, si riunisce il Consiglio Comunale.

Sono presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	Vanoglio Alberto	X	
2	Maiolini Bianca	X	
3	Castellani Emanuele	X	
4	Belleri Gloria	X	
5	Goffi Federico	X	
6	Quaresmini Pierluigi	X	
7	Conforti Claudio		X
8	Borboni Paola	X	
9	Cimaschi Bettina	X	
10	Peli Simone	X	
11	Forelli Andrea	X	
12	Peli Annalisa	X	
13	Vecchiattini Ornella	X	

Presenti : 12

Assenti : 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario comunale, il quale provvede alla stesura del Verbale (articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL).

Visto il numero dei Consiglieri presenti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per l'esame dell'oggetto di cui sopra.

La Vicesindaca, Bianca Maiolini, invitata dal Sindaco, spiega l'obbligo di provvedere ogni anno alla razionalizzazione delle partecipazioni.

Quindi, descrive la situazione dell'unica partecipata del comune, in liquidazione.

Il Consiglio comunale

richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 co. 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'art. 42, co. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro, le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

premesso che:

l'art. 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica, come rinnovato dal d.lgs. 100/2017 (di seguito TUSPP), prevede che le amministrazioni debbano effettuare annualmente *l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette*;

laddove sussistano le condizioni previste dallo stesso TUSPP, che non consentono di mantenere la quota societaria, si predispone il *Piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione*, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

l'art. 20 co. 2 del TUSPP impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti;
- delle società con un numero di amministratori maggiore al numero dei dipendenti;
- delle società che svolgono attività analoghe o simili alle attività svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il TUSPP prevede la chiusura della società pubbliche il cui fatturato medio, del triennio precedente, sia risultato inferiore a 1.000.000 di euro;

l'art. 20, infine, vieta le partecipazioni in società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

per tale ipotesi, l'art. 26 co. 12-quater dispone che, per le società che gestiscono eventi fieristici, impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi 2017-2021;

infine, è necessario cessare le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna categoria tra quelle elencate dall'art. 4 del TUSPP o che non soddisfino i *requisiti* di cui all'art. 5 co. 1 e 2 del TUSPP;

premesso che:

l'art. 24 TUSPP nel 2017 aveva già imposto una prima *revisione straordinaria* delle partecipazioni societarie;

tale provvedimento è stato approvato il 28 settembre 2017 con deliberazione consiliare n. 18, quindi, comunicato alla Corte dei conti e al MEF attraverso il relativo portale web (il 25 ottobre 2017);

per gli enti locali, tra l'altro, la revisione del 2017 aveva costituito un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015 (di cui al co. 612, art. 1, della legge 190/2014);

il consiglio comunale ha approvato la prima *razionalizzazione periodica*, ai sensi dell'art. 20 TUSPP, il 17 dicembre 2018 (deliberazione n. 35); il provvedimento è stato trasmesso alla Corte dei conti ed al MEF (il 12 febbraio 2019);

successivamente, l'organo consiliare ha licenziato ogni anno i provvedimenti di razionalizzazione periodica, poi trasmessi alla Corte dei conti ed al MEF (**deliberazioni nn. 26/2019, 29/2020, 34/2021, 25/2022 e 23/2023**);

premesso che:

il comune, ad oggi, risulta proprietario di una quota dello 1,45% del capitale sociale di **Tutela Ambientale del Sebino Srl**;

di intesa con gli altri soci, il comune di Ome ha deliberato **la messa in liquidazione e lo scioglimento della società** (deliberazione consiliare n. 22 del 28/11/2023);

in data **11 dicembre 2023**, davanti al Dottor Bigoni, Notaio in Bergamo, l'assemblea della Tutela Ambientale del Sebino Srl ha approvato **l'atto di avvio della liquidazione della società** (nn. 16631/9562) (per completezza, il relativo Verbale è ALLEGATO alla presente);

il **28 dicembre 2023**, il liquidatore, **ha ceduto ad altra società pubblica il core business** della TAS Srl: l'impianto di depurazione e correlate pertinenze ed impianti di servizio (atto rogato dal Dottor Bigoni, Notaio in Bergamo, il 28/12/2023 nn. 16801/9796);

il ricavato della vendita, al netto delle passività della società, ha consentito al comune di incassare 30.213,10 euro;

la TAS Srl si avvia allo scioglimento;

attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli sia in ordine alla regolarità tecnica, che in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL);

ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano), con dodici voti a favore, nessun voto contrario e nessun astenuto, il consiglio comunale:

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di attestare che la società **Tutela Ambientale del Sebino Srl**, in liquidazione dall'11/12/2023, e delle quale il comune possiede l'1,45% del capitale, **si avvia allo scioglimento**;
3. di approvare il **Piano di razionalizzazione per l'esercizio 2024** delle società pubbliche costituito unicamente dai contenuti della presente, poiché il comune non detiene altre partecipazioni societarie;
4. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49 del TUEL).

Inoltre, il Consiglio comunale volendo attuare quanto prima il disposto dell'art. 20 del TUSPP, con ulteriore votazione in forma palese (alzando la mano), con dodici voti a favore, nessun voto contrario e nessun astenuto, il consiglio comunale:

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale.

Il Sindaco
Atto firmato digitalmente
Dott. Alberto Vanoglio

Il Segretario Comunale
Atto firmato digitalmente
Dott. Omar Gozzoli